

XVIII legislatura

A.S. 1777:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2020

n. 138



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1777: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL138, aprile 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»	1
Articolo 1 (<i>Consiglio Olimpico Congiunto</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Comitato Organizzatore</i>)	2
Articolo 3 (<i>Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.</i>).....	3
Articolo 3-bis (<i>Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica</i>).....	9
Articolo 4 (<i>Garanzie</i>)	10
Articolo 5 (<i>Disposizioni tributarie</i>).....	12
Articolo 5-bis (<i>Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche</i>)	19
Articolo 5-ter (<i>Proprietà e simbolo paralimpici</i>).....	19
Capo II Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021-2025»	20
Articolo 6 (<i>Comitato per le Finali ATP Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis</i>).....	20
Articolo 7 (<i>Opere e infrastrutture</i>).....	21
Articolo 8 (<i>Garanzie</i>)	22
Articolo 9 (<i>Adempimenti finanziari e contabili</i>)	24
Capo III Disciplina del divieto di attività parassitarie	26
Articolo 10 (<i>Divieto di attività parassitarie</i>).....	26
Articolo 11 (<i>Ambito temporale di applicazione</i>).....	26
Articolo 12 (<i>Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale</i>)	26
Articolo 13 (<i>Tutela diretta dei soggetti danneggiati</i>).....	27
Articolo 14 (<i>Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei</i>)	27
Capo IV Disposizioni finali	28
Articolo 15 (<i>Disposizioni finali</i>).....	28

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO CORTINA 2026»

Articolo 1

(Consiglio Olimpico Congiunto)

Il comma 1, nel testo modificato in prima lettura, prevede l'istituzione, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da n.15 membri, di cui indica puntualmente la composizione. È previsto che il Consiglio elegga al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.

Il comma 2 prevede che il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. È previsto che il Consiglio Olimpico Congiunto predisponesse annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

Il comma 4, come modificato in prima lettura, stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il rimborso di eventuali spese dagli stessi sostenute resta a carico degli enti cui i componenti fanno capo.

La RT esordisce assicurando che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo quest'ultimo istituito nell'ambito dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano, nella quale troveranno soddisfazione le minime esigenze di assistenza al corretto funzionamento, sostanzialmente riferibili alle spese di segreteria.

Pertanto, a tal fine segnala che i membri del Consiglio olimpico congiunto non hanno diritto a compensi o gettoni e che, per le riunioni del Consiglio medesimo, potranno essere utilizzate anche le sedi territoriali del Comitato olimpico nazionale

italiano, segnatamente quelle ubicate in Lombardia e nel Veneto. Le spese di viaggio troveranno copertura nei bilanci dei singoli enti partecipanti.

Sottolinea poi che la Fondazione di cui all'articolo 2 – finanziata con contributi di provenienza privata e, segnatamente, provenienti dal Comitato olimpico internazionale – provvede, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, ad «ogni attività direttamente o indirettamente connessa con la organizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e dei Giochi Paralimpici».

Al riguardo, la RT certifica l'idoneità delle risorse del CONI ai fini della copertura delle spese connesse al funzionamento del Consiglio senza fornire tuttavia ulteriori informazioni.

Sebbene vada sottolineato che le spese non appaiano, almeno ad un primo esame, tali da incidere sull'idoneità delle risorse del CONI¹, andrebbero comunque richieste ulteriori conferme in merito alla piena sostenibilità dei relativi oneri a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente per tale ente².

D'altro canto, per quanto riguarda la modifica intervenuta al comma 4, per cui si prevede che anche il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti resti a carico degli enti cui gli stessi fanno capo, andrebbe acquisita conferma circa la sostenibilità dei relativi oneri a valere delle relative disponibilità, ovvero nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dei medesimi enti.

Articolo 2 **(Comitato Organizzatore)**

Il comma 1 prevede che la Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.

Il comma 2 stabilisce che la Fondazione, non avente scopo di lucro ed operante in regime di diritto privato, svolga tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

Il comma 3, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Come noto, il CONI è ricompreso negli enti consolidati nel Conto economico della PA, nell'ambito del comparto degli "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali".

² In proposito, va infatti rilevato come la Corte dei conti, nel suo ultimo referto sul CONI abbia raccomandato all'Ente di "rafforzare le misure e gli strumenti di monitoraggio e di controllo sull'utilizzo dei contributi annualmente a disposizione, in modo da assicurare un rigoroso ed efficiente uso delle risorse medesime e prevenire situazioni di disavanzo economico, in particolare con riferimento alla gestione delle singole Federazioni sportive, che, per il 2018, hanno presentato un risultato economico nel complesso negativo." Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Deliberazione n. 138/2019 recante " *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico nazionale italiano – esercizio 2018*", pagina 47.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede a Milano, è stata costituita in data 9 dicembre 2019 e si avvale di una dotazione iniziale pari a euro 100.000, a carico dei soggetti partecipanti.

Poi, assicura che il fondo di gestione di quest'ultima è costituito da ogni forma di contributo, versamento, entrata e corrispettivo derivante dalla promozione dei Giochi, in attuazione dell'*Host City Contract*, nel rispetto della Carta olimpica.

Certifica che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri esclusivamente a valere sulle risorse già stanziare dagli enti che partecipano alla Fondazione.

In proposito, sottolinea che la Fondazione ha assunto nei confronti del Comitato olimpico internazionale, con l'*Host City Contract*, la responsabilità dell'organizzazione dell'evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l'impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari a 925 milioni di dollari (USD) (si veda l'*Host City Contract*, II.7.a).

Conclude assicurando che i fondi resi disponibili dal Comitato olimpico internazionale hanno natura privata.

Il rappresentante del Governo, in sede di risposte alla Camera dei deputati³, ha affermato che l'articolo 2 non determina di per sé nuovi flussi finanziari, poiché la Fondazione è già stata istituita e i suoi compiti sono già stati previsti dall'*Host City Contract*.

Al riguardo, pur convenendo che la Fondazione è già stata istituita e i finanziamenti già regolati dal contratto, posto che la norma in esame pone in capo ad essa tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione delle Olimpiadi, sarebbero utili maggiori delucidazioni sulla congruità del finanziamento previsto per un ammontare stimato pari a 925 milioni di dollari USA, alla realizzazione di tutte le citate attività.

Articolo 3 **(Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.)**

Il comma 1 autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede in Roma. La società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La società, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del

³ Cfr. seduta della Commissione Bilancio della Camera dei deputati del 15 aprile 2020, Bollettino Giunte e Commissioni, pag.125.

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede l'applicazione di un regime speciale degli affidamenti *in house*.

Il comma 2 indica lo scopo statutario della società ovvero la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026. A tal fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare uno o più commissari straordinari. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere infrastrutturali connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, siano conferiti all'organo di amministrazione della Società Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017⁴.

Il comma 3 stabilisce la durata della Società fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 4 fissa il capitale sociale della Società in un milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale del medesimo Ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativa al finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate. Tale autorizzazione di spesa prevede la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001 e un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.

I commi 5 e 6 stabiliscono la composizione dell'organo di amministrazione della Società e del collegio sindacale della Società.

Il comma 7 dispone la revoca dei componenti l'organo di amministrazione e del collegio sindacale ad opera dei soggetti che li hanno nominati.

Il comma 8 prevede che la Società curi il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informando periodicamente il Comitato Organizzatore.

Il comma 9 stabilisce che la Società stipuli contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità) che prevede, fra l'altro, che i limiti di durata dei contratti, i limiti e i presupposti per i rinnovi e le proroghe dei contratti medesimi non sono quelli previsti dal citato decreto legge n. 87, ma quelli fissati dalla disciplina che si determina non applicando gli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto dignità. Inoltre, la Società può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, con oneri a carico della società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla società.

⁴ Tali poteri e facoltà si sostanziano principalmente nell'esercitare i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata e nella facoltà di affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti, fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Infine, si può affidare, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 10 prevede l'applicazione alla società delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (obblighi di pubblicità e trasparenza), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti in controllo pubblico) e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.

I commi 11 e 12, per lo svolgimento delle proprie funzioni, attribuiscono alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio che è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 12-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 18, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, concernente il finanziamento per la realizzazione di interventi connessi alle Olimpiadi invernali 2026 e le corrispondenti risorse utilizzate a copertura finanziaria dell'onere. In particolare, si trasforma l'originaria riserva di una quota del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in una distinta autorizzazione di spesa, specificando che il finanziamento non è più "riservato" bensì "autorizzato" e la copertura finanziaria non è più "a valere sulle risorse del Fondo" bensì avviene "con corrispondente riduzione del Fondo".

Inoltre, si modifica il comma 20, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, prevedendo che l'intesa tra le regioni Lazio, Lombardia, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione dei decreti ministeriali per l'identificazione delle opere infrastrutturali, sia resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Si prevede inoltre che i predetti decreti ministeriali siano trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti in materia.

La RT afferma che la copertura degli oneri recati dai conferimenti di capitale effettuati dai ministeri è disposta a valere in parte sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia ed in parte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presentano le necessarie disponibilità.

La RT evidenzia che dal momento che il comma 11 individua le fonti di finanziamento della società, attribuendo alla stessa le somme previste alla voce «oneri di investimento» del quadro economico di ciascun progetto (con il limite del 3 per cento dell'importo complessivo lordo di lavori e forniture), la dotazione di un milione di euro di capitale sociale appare congrua per la copertura dei costi iniziali di gestione (relativi all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede), garantendo l'operatività della società fino all'entrata in funzione del predetto meccanismo di remunerazione.

La RT afferma, pertanto, che non vi sono nuovi o diversi oneri a carico della finanza pubblica, oltre quelli stanziati per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e per i conferimenti di capitale di cui al comma 4.

La RT sottolinea, inoltre, che la possibilità, conferita alla società, di avvalersi, con oneri a suo carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane

nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa.

Infine la RT chiarisce che i compensi per i commissari straordinari, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha fatto presente che non risulta possibile effettuare una valutazione *ex ante* in merito all'eventuale inserimento della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, atteso che l'aggiornamento della lista dei soggetti che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica viene effettuato ogni anno dall'ISTAT in piena autonomia, sulla base di regole stabilite, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini della definizione del perimetro del settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche.

Il rappresentante del Governo ha ricordato che l'applicazione dei principi inerenti al continuo miglioramento dell'efficienza, della razionalizzazione e della riduzione dei costi di gestione delle partecipazioni, previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha portato alla sistematica adozione di dettagliati piani industriali come strumento di programmazione in grado di fornire informazioni, in termini qualitativi e quantitativi, sulla possibile dinamica aziendale nel medio-lungo termine, anche sulla base dei cronoprogrammi elaborati in relazione alle attività da realizzare. A tal proposito il rappresentante del Governo ha evidenziato che il piano industriale della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» fornirà, non solo informazioni riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico con riferimento allo svolgimento delle attività della società durante tutta la sua vita (sostanzialmente sei anni), ma anche dettagliati elementi a dimostrazione della capacità del capitale sociale di assolvere le funzioni di garanzia nei confronti dei creditori sociali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o da contrarsi nell'esercizio dell'attività sociale nonché della congruità del capitale medesimo rispetto allo svolgimento dell'attività sociale, alla luce degli impegni di spesa programmati e delle somme attribuite alla medesima società ai sensi del comma 11 del presente articolo 3.

Ancora, il rappresentante del Governo, ha fatto presente che i conferimenti posti a carico degli enti territoriali, ai fini della costituzione della predetta società, saranno comunque effettuati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti medesimi.

Con riferimento alle risorse di cui al comma 33 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000, utilizzate a copertura del conferimento al capitale sociale da parte del MIT, il rappresentante del Governo afferma la disponibilità di tali risorse, in quanto è già stato disposto sullo stanziamento di competenza per l'anno 2020 un accantonamento per

nuove leggi pari a 350.000 euro e l'assenza di pregiudizi per la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente preordinate.

Relativamente al comma 9 che prevede che la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» possa avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa e con oneri a carico della stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni il rappresentante del Governo ha evidenziato che la norma è da intendersi nel senso che a tale avvalimento si può ricorrere solo previo consenso dell'interessato, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la facoltà delle pubbliche amministrazioni di non concedere il personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità delle stesse.

Con riferimento alla riduzione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il rappresentante del Governo ha evidenziato che tale circostanza potrebbe determinare non già una accelerazione, ma un rallentamento dei tempi di assegnazione delle risorse all'amministrazione competente, poiché la disposizione interferisce con il già avviato iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvederà al riparto del predetto Fondo.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Conferimento al cap. sociale da parte del MEF - maggiore spesa c/capitale	0,35			0,35					
Conferimento al cap. sociale da parte del MIT - maggiore spesa c/capitale	0,35			0,35					
Riduzione tab. B MEF - minore spesa c/capitale	0,35			0,35			0,35		
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 33, L. 388 del 2000 - minore spesa c/capitale	0,35			0,35			0,35		

Al riguardo, si osserva che mentre la RT evidenzia il conferimento al capitale sociale della Società da parte del MEF e del MIT e le relative coperture finanziarie, nulla chiarisce con riferimento alle regioni e alle province autonome interessate e alla disponibilità e tipologia di risorse da utilizzare allo scopo. Dal canto suo, il rappresentante del Governo ha assicurato che i conferimenti a carico degli enti territoriali saranno comunque effettuati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti medesimi. Tale rassicurazione, seppur utile a confermare l'assenza di ulteriori effetti sul saldo di indebitamento netto, non sembrerebbe sufficiente a dimostrare l'effettiva sostenibilità degli oneri a carico dei bilanci delle regioni e province autonome interessate. A tal proposito si ricorda che l'articolo 19 della legge di

contabilità n. 196 del 2009 stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Relativamente al comma 4, inerente la dotazione di un milione di euro di capitale sociale e al comma 11 relativo alle fonti di finanziamento della società, alla luce di quanto affermato in RT e dal rappresentante del Governo che ha affidato al futuro piano industriale della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» il compito di fornire le informazioni riguardanti la sussistenza del mantenimento dell'equilibrio economico della società durante tutta la sua vita e la capacità del capitale sociale di assolvere le funzioni di garanzia rispetto allo svolgimento dell'attività sociale, si prende atto che allo stato attuale non risulta possibile effettuare una valutazione circa la congruità del conferimento al capitale sociale e che non è possibile procedere ad una valutazione circa i futuri oneri a carico della società e le modalità temporali con cui questi si manifesteranno rispetto ai flussi dei finanziamenti della società, in modo da assicurare un perfetto equilibrio finanziario.

Con riferimento alla modalità di copertura del conferimento da parte del MIT mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Analogamente, relativamente alla possibilità attribuita alla società di avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di personale a tempo determinato, atteso i chiarimenti del rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente alla previsione che conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare uno o più commissari straordinari, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, appare necessario che siano fornite maggiori informazioni di dettaglio al fine di meglio circoscrivere l'onere in esame e la sostenibilità dello stesso da parte dei quadri economici degli interventi.

Ancora, nel prendere atto di quanto affermato dal Governo circa l'attuale impossibilità di determinare *ex ante* l'appartenenza della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni, si segnala che la società è a capitale interamente pubblico ed è finanziata in misura prevalente da fondi pubblici, circostanze che rendono presumibile la sua classificazione nel perimetro Istat delle amministrazioni pubbliche, per cui le relative spese dovranno essere contabilizzate nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione⁵.

Infine, con riferimento al comma 12-*bis* e alla trasformazione dell'originaria riserva di una quota del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in una distinta autorizzazione di spesa, alla luce delle informazioni fornite dal rappresentante

⁵ Sul punto, si segnala che l'analoga Agenzia per i XX Giochi Olimpici invernali di Torino nel 2006, istituita dalla legge 285/2000 e ora in liquidazione, è contemplata nell'ambito delle PA a fini di contabilità nazionale.

del Governo, andrebbe chiarito se la circostanza di un eventuale rallentamento dei tempi di assegnazione delle risorse all'amministrazione competente non sia suscettibile comunque di produrre un differente impatto sui saldi di finanza pubblica rispetto a quello già scontato a legislazione vigente.

Articolo 3-bis **(Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁶.

Il comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «*Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica*», quale organismo permanente volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. È previsto che compito del Forum è la promozione altresì della diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.

Il comma 3 prevede che dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Forum non spettano compensi, né gettoni comunque denominati, né rimborsi spese.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma, introdotta durante l'esame in sede referente in prima lettura, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato “*Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica*”, va *in primis* evidenziato che ivi è stabilito anche che ai componenti dell'istituendo Forum non spettino compensi, indennità, emolumenti né rimborsi spese (il comma 3).

Inoltre, per i profili di copertura, posto che il dispositivo è corredato da una clausola di neutralità, al fine di verificare l'effettività di tale clausola, con particolare riferimento a possibili spese di funzionamento e di supporto amministrativo, andrebbero richiesti i dati ed elementi di valutazione che siano idonei a comprovare, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, che il Comitato possa essere costituito con risorse già esistenti presso la Presidenza del Consiglio a valere delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 aprile 2020, pagina 8.

Articolo 4 (Garanzie)

L'articolo prevede la concessione di una garanzia statale per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale. La garanzia è fino a euro 58.123.325,71 ed è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁷.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che l'articolo reca la disciplina delle garanzie che lo Stato italiano ha inteso assumere con la sottoscrizione dell'*Host City Contract*.

In tal senso, segnala che in data 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto una nota relativa agli impegni presenti nel dossier di candidatura, poi riportati nell'*Host City Contract*, i quali attengono alla protezione delle proprietà olimpiche, all'ingresso nel Paese di tutti i soggetti accreditati, ai permessi di lavoro, al regime delle imposte, alla realizzazione delle infrastrutture

⁷ La legge di contabilità n. 196 del 2009, stabilisce che, in un apposito allegato extracontabile allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto in ciascun bilancio annuale di previsione, dovessero essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. L'Allegato 18 allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fornisce l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, e le variazioni che, in termini di stima e valutazione, ne sono conseguite in relazione allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative di cui al capitolo 7407. Occorre sottolineare, sul piano contabile, che il prospetto allegato alla Tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, anch'esso articolato per competenza residui e cassa, reca di fatto solo il dettaglio delle occorrenze che hanno dato luogo ad una garanzia erariale, riportando la dicitura "per memoria" in relazione alla grandezza finanziaria prevista, ossia senza indicare un valore di stima della spesa. L'unica previsione contabile fa riferimento all'adeguamento complessivo della relativa dotazione riferibile contabilmente al capitolo 7407 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Sul piano sistematico, occorre evidenziare che il più corretto criterio di rappresentazione contabile della spesa dovrebbe ricadere nella annualità di escussione, tenuto conto che essa dovrebbe essere sostenuta in tal caso. Su tale questione, è da richiamare lo storico intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 37 del 1961, relativamente ad una legge di una regione a statuto speciale come la Regione Sicilia, sancì la assoluta necessità di evidenziare una componente di spesa *ad hoc* per le garanzie prestate da un soggetto pubblico. In tale occasione, la Corte costituzionale rilevò, infatti, che il dispositivo sottoposto al suo sindacato, in cui si prevedeva una garanzia erariale, avrebbe dovuto prevedere giocoforza anche una copertura finanziaria, pur specificando che la medesima copertura non avrebbe dovuto corrispondere all'intero importo dei crediti garantiti, costituendo l'ammontare equivalente della Garanzia prestata, essendo, piuttosto, sufficiente che la stessa fosse, invece, commisurata al reale "rischio" di escussione – da calcolare con metodi adeguati – assunto a proprio carico. In altri termini, la Corte costituzionale, affermava che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia, una norma che sorregge una garanzia non può che essere considerata in contrasto con il principio di copertura sancito a livello costituzionale. Nello stesso senso, anche la Corte dei conti, nella deliberazione n. 11/2001 (*Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001*) ha espresso avviso conforme a quello della Corte costituzionale, affermando che, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura "integrale" della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non ha ritenuto – rispetto al caso specifico – neppure soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine. Di fatto, sottolineando che tali fondi, a rigore, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla nuova legislazione. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio dello Stato 2020/2022, Allegato 18 allo stato di previsione del M.E.F., sul sito *internet* del Dipartimento.

necessarie per la migliore riuscita dei Giochi, all'assistenza medica, alla libertà di informazione, alle scommesse sportive, all'assenza di contemporanei altri grandi eventi, al programma di coniazione di monete e banconote non aventi corso legale, alle spese di competenza.

Evidenzia che il Comitato olimpico internazionale, a fronte di tale garanzia, si è impegnato a corrispondere al Comitato organizzatore, a partire dal 2022, un anticipo sui diritti televisivi, per un ammontare complessivo pari a USD 452 milioni. Secondo quanto previsto nelle clausole di cui al cosiddetto, il Comitato organizzatore è obbligato a rimborsare al Comitato olimpico internazionale quanto ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato.

In tal caso, infatti, lo stesso Comitato olimpico internazionale sarebbe tenuto a rifondere le medesime somme, in favore degli aventi diritto.

Con riguardo al predetto obbligo di restituzione condizionato all'eventuale mancato svolgimento dell'evento, l'articolo in esame prevede, secondo la prassi di questo tipo di manifestazioni, la concessione di una garanzia fideiussoria dello Stato in favore del Comitato olimpico internazionale, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 58.123.325,71.

Evidenzia che si tratta di una garanzia parziale – pari a un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal Comitato olimpico internazionale a valere sui diritti televisivi – che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e pro quota, dagli altri enti territoriali coinvolti (regioni Lombardia e Veneto, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni di Milano e Cortina), dei quali, ciascuno, a sua volta, ha già accantonato in bilancio il corrispondente valore.

Conclude affermando che alla luce degli impegni già assunti dallo Stato e dagli enti territoriali interessati, nonché della natura del rischio garantito (il mancato svolgimento delle Olimpiadi), l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come estremamente remota e, comunque, al relativo rischio si farà fronte con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a presidio delle garanzie statali.

Il rappresentante del Governo in sede di risposte alla Camera dei deputati⁸ ha affermato che la garanzia dello Stato concessa a favore del Comitato Olimpico Internazionale non determina effetti sull'indebitamento netto, trattandosi di garanzia non standardizzata, posto che non ricorrono le condizioni - ossia la numerosità dei beneficiari e delle operazioni garantite - per una loro classificazione come garanzie standardizzate.

⁸ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, seduta del 15 aprile 2020, Bollettino Giunte e Commissioni, p. 127.

Al riguardo, si evidenzia che pur essendo prevista la garanzia statale fino a circa 58 milioni, non è individuata una specifica copertura finanziaria, presumibilmente in quanto la RT ritiene l'ipotesi di escussione della garanzia estremamente remota.

Pur prendendo atto della valutazione effettuata si rileva che la RT non fornisce elementi informativi a supporto della stessa. Tra l'altro, considerato il presente momento storico che ha visto già il rinvio dei Giochi olimpici estivi previsti per il corrente anno e l'annullamento di numerosi eventi sportivi, il rischio di limitazioni, spostamenti o cancellazioni anche per i Giochi olimpici invernali del 2026 potrebbe essere prudenzialmente ponderato.

Considerato che la garanzia non vale solo per la cancellazione, andrebbero meglio chiarite anche le conseguenze economiche derivanti da limitazioni o spostamenti e in particolare i criteri con sui sarebbero calcolati gli importi da rimborsare.

Poi, dal momento che la RT evidenzia che la garanzia dello Stato si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e pro quota, dagli altri enti territoriali coinvolti (Regioni Lombardia e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina) andrebbe precisato, alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità, l'importo accantonato da ciascun ente e se quindi il volume complessivo delle garanzie pubbliche concesse corrisponda al previsto anticipo di 452 milioni di dollari da parte del CIO.

Infine, si conviene con la classificazione delle garanzie in esame come non standardizzate e quindi sull'assenza di impatto sull'indebitamento netto, sulla base dei criteri stabiliti dal sistema contabile europeo SEC2010.

Articolo 5 **(Disposizioni tributarie)**

Il comma 1 del presente articolo- in ottemperanza agli impegni assunti dallo Stato italiano con la sottoscrizione dell'*Host City Contract*⁹ nell'ambito dei giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026" - prevede che i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Il comma 2 dispone che i proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali¹⁰, o di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES¹¹. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore da un lato, Comitato Olimpico Internazionale (CIO), enti controllati dal CIO, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), enti controllati dal CPI dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile

⁹ Si rappresenta che la Fondazione "Milano Cortina 2026", avente sede a Milano, ha assunto nei confronti del Comitato olimpico internazionale, con l'*Host City Contract*, la responsabilità dell'organizzazione dell'evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l'impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari a 925 milioni di dollari (USD) (si veda l'*Host City Contract*, II.7.a). I fondi resi disponibili dal Comitato olimpico internazionale hanno natura privata.

¹⁰ Svolte in conformità agli scopi istituzionali.

¹¹ La norma stessa indica che "Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento".

ai fini IRES, con riferimento ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi.

Il comma 3 specifica che gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica"¹² - non residenti fiscalmente in Italia - in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.

Ai sensi del comma 4 non si applicano, nei confronti del CIO, degli enti controllati dal CIO, del Cronometrista ufficiale, del CPI e degli enti da questo controllati, e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della "famiglia olimpica", le disposizioni in materia di stabile organizzazione nonché di base fissa o ufficio¹³ in relazione all'attività svolta per l'organizzazione dei Giochi.

Il comma 5 dispone che l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame parlamentare, prevede che i redditi di cui agli articoli 49 e 50¹⁴ del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per l'anno 2020 concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito complessivo a fini IRPEF, mentre per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare e per quello intercorrente tra il 1 gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare¹⁵.

Conseguentemente anche il comma 7, che dispone la copertura finanziaria delle minori entrate¹⁶ derivanti dal comma 6 dell'articolo in esame, è stato modificato nel corso dell'esame parlamentare¹⁷ e in particolare al minor gettito che è pari a 0,786 mln di euro per l'anno 2021, a 1,337 mln di euro per l'anno 2022, a 3,637 mln di euro per l'anno 2023, a 10,414 mln di euro per l'anno 2024, a 16,436 mln di euro per l'anno 2025, a 11,816 mln di euro per l'anno 2026 e a 0,735 mln di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con modifica approvata nel corso dell'esame parlamentare, è stato inoltre previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In via generale si rappresenta che la relazione illustrativa evidenzia, come anche la relazione tecnica alla quale pertanto si rinvia più nel dettaglio, che i pagamenti intercorrenti tra il Comitato organizzatore e gli enti del CIO, il cronometrista ufficiale ed il CPI (comma 2), così come anche gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica" (comma 3) non

¹² Così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

¹³ Di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

¹⁴ Rispettivamente i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati.

¹⁵ Si rammenta che il comma, nel testo originario vigente, dispone che le citate tipologie di redditi per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026 avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

¹⁶ Il testo vigente fa riferimento alla copertura degli "oneri".

¹⁷ Nella versione vigente è prevista la seguente quantificazione degli oneri: 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027; per gli anni 2026 e 2027 gli importi indicati sono gli stessi previsti dal comma 7, vigente, dell'articolo in esame.

sembrano potersi ricondurre alla nozione euro-unitaria di aiuto di Stato in mancanza dell'elemento normativo dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

La RT, annessa alle disposizioni vigenti del decreto, dopo averne illustrato la portata normativa, ritiene opportuno precisare che gli interventi normativi contenuti nei commi 2 e 3 - che ricalcano analoghe disposizioni contenute nella legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativa ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (articolo 10, commi 4 e 5) - pur riguardando proventi derivanti da attività commerciali connesse ai Giochi, non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, difettando il requisito dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri. Nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), la Commissione richiama, tra le decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, anche quelle in materia di manifestazioni culturali e di enti culturali svolgenti attività economiche. Ebbene, nel caso di specie, le Olimpiadi invernali, pur essendo indubbiamente un evento di grande portata e assai rinomato, non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri, in ragione della loro notoria unicità. Nondimeno, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura in esame e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale, sono opportuni ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della presente disposizione alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno.

Con riferimento poi agli effetti finanziari recati dall'articolo in esame la RT evidenzia che le agevolazioni di cui ai commi da 1 a 4 configurano una rinuncia a maggior gettito.

Specifica che la disposizione del comma 5 prevede che le merci destinate all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali in questione, nonché tutte le merci destinate ad essere utilizzate o consumate durante tale evento, possono essere importate nel territorio italiano in regime di ammissione temporanea o in franchigia doganale, ove applicabile. Le merci in ammissione temporanea, qualora, al termine dei giochi invernali, non fossero riesportate, distrutte, consumate o utilizzate durante l'evento, dovranno essere importate definitivamente, con conseguente pagamento dei corrispondenti diritti doganali. Le procedure doganali sopra citate, previste dalla normativa euro-unitaria per gli eventi di tal genere, sono dunque finalizzate a garantire il corretto svolgimento dei predetti giochi. Per tale ragione rappresenta che la disposizione non comporta minor gettito per l'Erario in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

Rappresenta poi che la disposizione del comma 6 prevede che i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore (Fondazione Milano-Cortina 2026)

– per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2026 – concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 30% del loro ammontare. In particolare il comma 1 del citato articolo 49 del TUIR stabilisce che *"Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri"* e l'articolo 51 dispone, al comma 1, l'onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve ad eccezione di specifiche deroghe. In questo contesto risulta assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dall'effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente. Sulla base del bilancio di previsione elaborato dal predetto Comitato e, in particolare, dell'evoluzione degli oneri del personale in esame, stima i seguenti importi di reddito esente (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reddito esente	0,82	2,20	3,55	9,44	15,49	24,04	16,37

Applica agli importi indicati nella precedente tabella un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30% stimando quindi i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-0,227	-0,626	-1,031	-2,685	-4,497	-6,998	-5,103	-0,409	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,012	-0,033	-0,053	-0,142	-0,232	-0,361	-0,246	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,006	-0,015	-0,023	-0,064	-0,099	-0,152	-0,080	0,028	0,0
Totale	-0,227	-0,644	-1,079	-2,761	-4,703	-7,329	-5,616	-0,735	0,028	0,0

Inoltre, tenendo conto di un'aliquota contributiva media di circa il 38%, comprensiva delle contribuzioni minori, di cui il 9,19% a carico del lavoratore, perviene ai seguenti effetti finanziari in termini di minor gettito contributivo:

ONERI (+) / RISPARMI (-)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,3	0,8	1,3	3,6	5,9	9,1	6,2

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto i seguenti:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effetti fiscali	-0,227	-0,644	-1,079	-2,761	-4,703	-7,329	-5,616	-0,735	0,028	0,0
Effetti contributivi	-0,3	-0,8	-1,3	-3,6	-5,9	-9,1	-6,2	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,527	-1,444	-2,379	-6,361	-10,603	-16,429	-11,816	-0,735	0,028	0,0

Infine evidenzia che il comma 7 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in

6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità.

Per le modifiche intervenute durante l'esame parlamentare non è stata presentata RT integrativa, anche se il comma 7 indica i nuovi importi delle minori entrate scansionate nei diversi esercizi finanziari sui quali le misure in commento esplicano i loro effetti e coperte mediante utilizzo del citato Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014.

Al riguardo:

- con riferimento alla stima delle variazioni finanziarie la RT originaria quantifica i soli effetti derivanti dall'applicazione del comma 6 in materia di parziale assoggettamento ad IRPEF dei redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti dal Comitato organizzatore (Fondazione Milano-Cortina 2026) per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2026, nonché di minori versamenti contributivi. Nel merito si osserva che la RT non indica: il numero dei potenziali beneficiari, il loro reddito medio e le modalità con cui stima l'aliquota media IRPEF¹⁸ nonché l'aliquota media delle addizionali regionale e comunale¹⁹, le ipotesi sottostanti gli andamenti crescenti dei redditi agevolabili che si evincono dall'analisi della tabella contenente l'evoluzione degli oneri per il personale, nonché il procedimento utilizzato per la stima della quota del reddito esente e dei corrispondenti oneri. Infatti dalla RT si evince soltanto che la quantificazione si basa sul bilancio preventivo del Comitato organizzatore, di cui peraltro non fornisce alcun dato. In mancanza di informazioni circa la metodologia utilizzata che consentano di verificare se la quantificazione abbia tenuto conto di tutti gli effetti diretti ed indiretti derivanti dalla nuova disposizione, nonché dei dati del bilancio preventivo del Comitato utilizzati in RT, non si è in grado di poter riscontrare le stime presentate; infatti a mero titolo di esempio nella quantificazione non si dà informazione circa possibili effetti correlati favorevoli di cui potrebbero beneficiare i contribuenti interessati dall'applicazione del regime agevolato in ragione della limitazione di tassazione IRPEF dei redditi in esame, e che correttamente dovrebbero invece essere considerati. Per tutti si pensi all'attribuzione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (c.d. 100 euro mensili) e dell'ulteriore detrazione fiscale riconosciuta per i medesimi redditi, misure recentemente introdotte dal DL n. 3 del 2020²⁰, oppure alle provvidenze socio-assistenziali riconosciuti dalla vigente normativa per redditi inferiori a determinate soglie.

¹⁸ Indicata nel 30% e che non risulta verificabile.

¹⁹ La RT non indica alcuna aliquota.

²⁰ Rispettivamente articolo 1 ed articolo 2 del citato DL n.3 del 2020 in materia di cuneo fiscale.

Inoltre il calcolo degli effetti di cassa sembra essere stato stimato per i 12/13, laddove si dovrebbe parametrare il minor gettito da versamento delle ritenute IRPEF da parte del datore di lavoro per gli 11/13 per effetto dell'obbligo del versamento nel mese di gennaio dell'anno successivo delle ritenute calcolate sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre (pertanto sia la tredicesima mensilità sia la retribuzione del mese di dicembre). Differentemente gli effetti di minore gettito derivanti dalla riduzione contributiva vengono considerati per la quota intera (cioè il 38% del reddito esente) laddove anche per tali oneri la quota andrebbe considerata per gli 11/13 per effetto del citato obbligo di versamento entro il mese successivo a quello di erogazione dei compensi. Pertanto si chiedono chiarimenti in ordine alle problematiche qui rappresentate.

- Occorre poi evidenziare che la RT, come già esposto, stima oneri anche in ragione della minore base imponibile previdenziale derivante dalla citata limitazione al 30% del reddito da lavoro dipendente; tuttavia detta riduzione contributiva non sembra evincersi dalla norma. Per contro è la stessa RT che specifica, in ragione del contenuto dell'articolo 51 del TUIR, che "*risulta assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dall'effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente*". Per tale ragione e nel silenzio della norma in esame si ritiene opportuno un chiarimento volto ad escludere incertezze applicative ed il rischio di eventuali contenziosi.
- Con riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si condivide la qualificazione in termini di rinuncia a maggior gettito in correlazione ai contributi ricevuti che godono del regime di esenzione IRES. Tuttavia sul punto si rappresenta la necessità di garantire l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione per l'Erario attraverso il rispetto del principio di inerenza dei costi per effetto del quale andranno considerati non deducibili gli oneri strettamente riferibili all'attività che viene agevolata mediante la concessione dei contributi²¹. Differentemente si potrebbe avere un doppio beneficio fiscale con conseguente erosione della base imponibile. Sarebbe pertanto auspicabile la specificazione, già nelle norme in esame, dell'indeducibilità degli oneri inerenti la concessione dei contributi esenti IRES in argomento, anche al fine di escludere possibili incertezze applicative ed eventuali contenziosi con l'Amministrazione finanziaria.
- Con riferimento agli interventi normativi di cui ai commi 2 e 3 la RT specifica che essi non sembrano integrare la nozione euro-unitaria di aiuto di Stato, rinviando tuttavia la definizione della problematica; infatti, vista la complessità di inquadramento della misura ed il lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale in argomento, specifica che sono "*opportuni ulteriori*

²¹ In tale contesto si rammenta che la normativa fiscale già prevede, in via generale il principio della deducibilità degli oneri in ragione dell'inerenza di essi all'attività svolta dall'impresa, nonché al regime di tassazione dei proventi.

approfondimenti sull'obbligo di notifica della presente disposizione alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno". In proposito si suggerisce di svolgere un approfondimento, tenendo conto che la norma già esplica i suoi effetti, al fine di escludere il rischio che possano prodursi effetti finanziari onerosi che potrebbero derivare nei casi in cui la misura in esame venisse qualificata come "aiuto di Stato".

- Con riferimento al comma 5 si suggerisce un approfondimento volto a verificare se il regime opzionale previsto per importare merci nel territorio italiano in regime di ammissione temporanea o in franchigia doganale possa dar luogo - in relazione a differenti posizioni fiscali che possono determinarsi, in termini di credito/debito tributario per diritti doganali - ad utilizzi da parte del contribuente per lucrare posizioni fiscali di vantaggio²². Si consideri inoltre che la facoltà nel pagamento dei diritti doganali, lasciata in capo al contribuente, potrebbe generare effetti negativi di gettito in termini di cassa anche in ragione della durata pluriennale delle disposizioni in esame (dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2026).
- In merito alle modifiche apportate al comma 6, in sede di esame parlamentare, si rappresenta, in mancanza di RT integrativa, che la quantificazione delle minori entrate così come indicate nel novellato comma 7 del presente articolo, sembrano stimate sulla base di una parametrizzazione del minor gettito evidenziato nella RT originaria che prevedeva un esonero IRPEF dal 2020 fino al 2026 e per una percentuale di imposizione pari al 30%²³. Tuttavia ripercorrendo il calcolo indicato in RT le nuove minori entrate sembrano essere leggermente sovrastimate rispetto alla semplice parametrizzazione con ciò riproponendo la necessità di fornire, così come già evidenziato, l'andamento dei redditi ipotizzato nel bilancio preventivo del Comitato organizzatore. Sul punto sarebbe importante anche sapere se le nuove stime scontano possibili effetti di slittamento in avanti dei redditi relativi agli ultimi mesi dell'anno 2020 o dell'anno 2023, finalizzati a beneficiare del regime agevolato in argomento che, in ragione delle novelle, partirà dal 2021²⁴ con una imposizione pari al 60% del reddito percepito e dal 2024 con un'imposizione IRPEF che si dimezza passando dal 60% al 30%.

²² In particolare anticipare posizioni fiscali di credito e posticipare o eliminare posizioni fiscali di debito per diritti doganali. Si consideri che la norma prevede un elevato grado di scelta da parte del soggetto che per non importare definitivamente i beni, evitando quindi il pagamento dei diritti doganali, potrebbe anche arrivare a distruggerli, così come si legge in RT.

²³ Quindi rispetto alla stima originaria, ad esempio per il 2021, le nuove minori entrate, considerando una quota di imponibilità IRPEF per il 60% (quindi il doppio rispetto alla disposizione iniziale) sembrano essere così quantificate: $1,444/2 = 0,722$ mln di euro, a fronte degli indicati 0,786 mln di euro nel comma 7 del presente articolo.

²⁴ Nel merito si rappresenta che, in occasione dell'esame presso la Commissione V bilancio della Camera, in sede consultiva (parere all'Assemblea), sul DDL A.C. 2434-A di conversione del presente decreto, il relatore ha richiesto di "*acquisire gli elementi di valutazione di tali nuove stime, al fine di verificare la quantificazione degli effetti finanziari operata*"; elementi di valutazione che non sono ancora disponibili. Si veda il [resoconto della V Commissione della Camera dei deputati del 15 aprile 2020](#).

- Con riferimento al comma 7, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, andrebbe unicamente assicurato che le risorse utilizzate a copertura delle minori entrate mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non pregiudichino le eventuali finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 5-bis ***(Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche)***

Il comma 1 stabilisce che si intendono per «proprietà olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

Il comma 2 riserva l'uso delle proprietà olimpiche esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3, nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

Il comma 3 vieta che il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge n. 434 del 1985, possa costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.

Il comma 4 estende il divieto di cui al comma 3 anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».

Il comma 5 qualifica le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo come nulle a tutti gli effetti di legge.

Il comma 6 stabilisce che i divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981.

Il comma 7 prevede l'applicazione, per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attività parassitarie, della normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 5-ter ***(Proprietà e simbolo paralimpici)***

Il comma estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5-bis anche al simbolo paralimpico «Agitos», alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE «FINALI ATP TORINO 2021-2025»

Articolo 6

(Comitato per le Finali ATP Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis)

Il comma 1 prevede che ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

Il comma 2 stabilisce che il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. È previsto che il Comitato ha sede a Torino e si riunisca almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. È stabilito che le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il comma 3 dispone che la Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con «Sport e Salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, è previsto che possa essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

Il comma 4 prevede che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e dalla Commissione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 esclude compensi, indennità, emolumenti e rimborsi spese per coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione.

La RT ribadisce che la norma prevede la costituzione di un «Comitato per le finali ATP» e di una «Commissione tecnica di gestione», quest'ultima operante all'interno della Federazione italiana tennis.

In proposito, certifica che sia l'istituzione dei suddetti organismi, sia il loro funzionamento, sia gli incarichi di componente degli stessi, non comportano la previsione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le relative spese a valere sulle somme già stanziare dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che ai commi 1- 3 si prevede l'istituzione di un Comitato e di una Commissione, e che i successivi commi 4 e 5 si esclude espressamente il sostenimento di nuovi oneri per la finanza pubblica per

l'erogazione di "compensi", atteso che le spese di tali organismi sono poste a carico delle somme già stanziare dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva, andrebbero richiesti elementi e dati che siano idonei a fornire dimostrazione della circostanza che gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte risultino sufficienti a far fronte alle spese di funzionamento dei nuovi organismi istituiti.

Per i profili di copertura, pur considerando che il comma 4 reca a tale fine una specifica clausola di invarianza, si richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, per cui si impone che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole le stesse debbano accompagnarsi alla illustrazione di dati idonei a comprovarne la sostenibilità.

Articolo 7 **(Opere e infrastrutture)**

Il comma 1 autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 2 stabilisce che l'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Il comma 3 stabilisce che l'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del TUEL, inerente la rendicontazione dei contributi straordinari.

Il comma 4 dispone che il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

La RT afferma che la norma detta disposizioni di carattere prettamente procedimentale in ordine: alla formazione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali; all'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento; al monitoraggio degli interventi.

Per i predetti interventi, la RT non prevede nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, dovendo i soggetti coinvolti provvedervi con le risorse già a loro disposizione a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la capacità del comune di Torino di predisporre il piano delle opere e infrastrutture e realizzare l'adeguamento degli impianti.

Articolo 8 **(Garanzie)**

Il comma 1 stabilisce che i soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. È previsto che la controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi stabilendosi che i corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

La RT certifica sul comma 1 che ivi è autorizzata la eventuale concessione di una controgaranzia dello Stato in favore dei soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour.

Precisa che tale autorizzazione è necessitata dalla attuale catena fideiussoria costituita per far fronte alle richieste dell'ATP, così articolata:

- i. *standby letter of credit* emessa dalla Banca nazionale del lavoro in favore dell'ATP Tour per un valore di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
- ii. controgaranzia, di pari importo, emessa dalla SACE Spa in favore della Banca nazionale del lavoro;
- iii. controgaranzia, per un valore di 35,2 milioni di euro (80 per cento dell'importo totale garantito), emessa dall'Istituto per il credito sportivo (ICS), e controgaranzia, per un valore di 8,8 milioni di euro (20 per cento dell'importo totale garantito), emessa dalla SACE BT, entrambe in favore della SACE Spa.

Evidenzia che alla base della catena vi è un sistema di collaterali finanziari in capo alla Federazione italiana tennis, a garanzia dell'ICS e della SACE BT.

Puntualizza che tali controgaranzie, nello specifico consistono nella cessione di:

- i. crediti derivanti dai contributi pubblici stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal comune di Torino e dalla regione Piemonte;
- ii. pegno di primo grado su saldo di conto corrente per un valore di 4,5 milioni di euro;
- iii. crediti per un valore pari a 3,4 milioni di euro derivanti dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra la Federazione italiana tennis e la Banca nazionale del lavoro per la manifestazione tennistica denominata «Internazionali Banca nazionale del lavoro d'Italia»;
- iv. crediti futuri derivanti dalla vendita di biglietti generata dalla manifestazione ATP Finals.

Poi, con riferimento agli oneri derivanti dalla lettera di credito e al sottostante sistema di garanzie, certifica che la Federazione italiana tennis sostiene l'onere di circa 1 milione di euro all'anno.

Inoltre, nell'anno 2019, la Federazione italiana tennis ha sostenuto ulteriori oneri *una tantum* legati alla cessione dei crediti derivanti dai fondi governativi e locali alle banche (435.000 euro), nonché di istruzione della pratica con l'ICS (88.000 euro).

Su queste basi, la concessione di una garanzia dello Stato alla Federazione italiana tennis consentirebbe di semplificare la catena fideiussoria, riducendo da tre a due i soggetti coinvolti, con una conseguente immediata riduzione degli oneri bancari, per un valore annuo stimabile in circa 250.000 euro, svincolando anche i collaterali finanziari citati.

Con particolare riferimento al pegno su saldo di conto corrente di 4,5 milioni di euro, il superamento di questo vincolo permetterebbe alla Federazione italiana tennis di uscire dall'attuale situazione emergenziale di tensione finanziaria e reimmettere tali risorse nel sistema di promozione e sviluppo del momento sportivo di base, in favore di tesserati e affiliati.

Inoltre, ove anche l'ATP Tour Inc. fosse inclusa tra i soggetti beneficiari della garanzia dello Stato, ciò consentirebbe, nel tempo, di semplificare ulteriormente la catena conducendo a un potenziale risparmio complessivo di oltre 500.000 euro su base annua.

Evidenzia che per ottenere i suddetti risultati, si prevede che i menzionati istituti finanziari possano richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato, a condizioni di mercato, per un importo massimo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, con riduzioni progressive.

Infine certifica che la norma prevede che le modalità, le condizioni e i termini per la concessione della suddetta garanzia siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea. Afferma che l'ipotesi di escussione della garanzia appare alquanto remota.

In ogni caso, essendo prevista la concessione della garanzia «a condizioni di mercato», il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Il rappresentante del Governo in sede di risposte alla Camera dei deputati²⁵ ha affermato che la controgaranzia dello Stato concessa a condizioni di mercato ai soggetti privati che ne facciano richiesta e che abbiano già prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis non determina effetti sull'indebitamento netto, trattandosi di garanzia non standardizzata, posto che non ricorrono le condizioni - ossia la numerosità dei beneficiari e delle operazioni garantite - per una loro classificazione come garanzie standardizzate.

²⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, seduta del 15 aprile 2020, Bollettino Giunte e Commissioni, p. 127.

Al riguardo, per i profili di copertura, sul comma 1, va *in primis* rilevato che, a fronte della concessione della controgaranzia dello Stato, la disposizione non prevede specifiche alcuna forma di copertura dei relativi oneri correlati al rischio di escussione delle controgaranzie.

Sul punto, sebbene la RT ponga a sostegno di tale scelta la circostanza che l'ipotesi di escussione sia da considerarsi come "alquanto remota" e che, essendo prevista la garanzia a "condizioni di mercato" il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'economia e delle finanze, consentirebbe di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, va evidenziato che ciò non sembra invero integrare elementi circostanziati sui rischi di escussione.

In tal senso, appare indispensabile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi, che siano in ultima analisi idonei a comprovare il grado di prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura, a fronte della concessione di una controgaranzia posta a carico dello Stato, sia pure a condizioni di mercato, e per un ammontare massimo "complessivo", che le norme non definiscono però in termini di limiti massimi annui.

Si conviene sul trattamento neutrale dell'impatto atteso sull'indebitamento netto, sulla base dei criteri stabiliti dal sistema contabile europeo SEC2010.

Articolo 9 ***(Adempimenti finanziari e contabili)***

Il comma 1 stabilisce che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio di ogni anno e destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della medesima federazione.

Il comma 2 dispone che per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate.

Il comma 2-*bis*, inserito durante l'esame in prima lettura, prevede che la Federazione italiana tennis predisporre ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP di tennis Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La RT ribadisce che il comma 1 prevede che le somme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, sono annualmente trasferite alla Federazione italiana tennis entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Sul comma 2 certifica che stanziava ulteriori risorse a favore della Federazione italiana tennis, pari a 3 milioni di euro per il 2020, per sostenere le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presentano le necessarie disponibilità e che a tal fine sono finalizzate.

In sede di risposte alla Camera dei deputati²⁶, il rappresentante del Governo ha fatto presente che l'assegnazione di risorse della società Sport e salute spa per 3 milioni di euro per l'anno 2020 alla Federazione italiana tennis non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse stesse erano originariamente preordinate.

Al riguardo, sul comma 1 non si formulano osservazioni poiché la norma si limita alla fissazione del termine di un pagamento che sarebbe comunque stato dovuto a legislazione vigente e indica i criteri di priorità cui deve attenersi la FIT (esterna al perimetro delle pp. aa.) nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbero utili maggiori indicazioni in merito alla situazione debitoria complessiva della Federazione italiana tennis e in merito all'adeguatezza delle risorse previste per farvi fronte²⁷.

In relazione al comma 2, per i profili di copertura, ivi stabilendosi che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla società «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630 della legge bilancio 2019, si ricorda che tale norma prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le risorse destinate al CONI e alla società «Sport e salute S.p.A.» sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a 410 milioni di euro – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, per quanto derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive²⁸. A tale proposito, si prende atto delle dichiarazioni del Governo per cui l'assegnazione non pregiudica le finalità alle quali le risorse erano originariamente preordinate.

Infine, non ci sono osservazioni sul comma 2-bis, nel presupposto che la Federazione sportiva richiamata possa corrispondere alla richiesta di rendicontazione indicata dalla norma, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali per essa già previste ai sensi della legislazione vigente.

²⁶ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, seduta del 15 aprile 2020, Bollettino Giunte e Commissioni, p. 127.

²⁷ Vedi referto della Corte dei Conti citato alla nota n. 2.

²⁸ Le predette risorse sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, reca uno stanziamento 373,4 milioni di euro per l'anno 2020.

CAPO III

DISCIPLINA DEL DIVIETO DI ATTIVITÀ PARASSITARIE

I seguenti 5 articoli saranno oggetto di un'analisi unitaria.

Articolo 10 **(Divieto di attività parassitarie)**

Il comma 1 vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

Il comma 2 individua nelle seguenti le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate ai sensi del comma 1:

- a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli *sponsor* ufficiali;
- b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere *sponsor* ufficiale di un evento di cui al comma 1;
- c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia *sponsor* dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
- d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati.

Il comma 3 esclude dal novero delle attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

Articolo 11 **(Ambito temporale di applicazione)**

Il comma 1 stabilisce che i divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al 180° giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Articolo 12 **(Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale)**

Il comma 1, salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, punisce chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 a 2,5 milioni di euro.

Il comma 2 demanda all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di provvedere all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, procedendo nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2007, in quanto compatibili, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento

dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulta prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Articolo 13 ***(Tutela diretta dei soggetti danneggiati)***

Il comma 1 dispone che le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

Articolo 14 ***(Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005, estende la disciplina della tutela civilistica dei segni o marchi notori alle immagini che riproducono trofei, restringendone, dunque, la possibilità di registrarli o usarli come marchio.

La RT, dopo averli sinteticamente ed unitariamente illustrati, conclude nel senso che la regolamentazione introdotta dagli articoli 10-14 non pone oneri a carico delle finanze pubbliche, ben potendo, al contrario, derivare entrate dai meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo previsti dall'articolo 12.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale degli articoli 10, 11, 13 e 14, nonché, in relazione all'articolo 12, della possibilità che in effetti determini entrate aggiuntive, senza che la previsione di cui al comma 2, viceversa, impatti negativamente sulla finanza pubblica, sia perché rientrante istituzionalmente nei compiti affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale ente provvede alla proprie necessità mediante autofinanziamento (articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990).

Anche la previsione, aggiunta dalla Camera dei deputati, di consentire l'avvalimento della Guardia di Finanza nel procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 12, non sembra suscettibile di determinare oneri aggiuntivi, atteso che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole e che l'ampliamento dell'ambito materiale di intervento appare marginale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 ***(Disposizioni finali)***

Il comma 1, ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente provvedimento, fa salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre si stabilisce che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Il comma 2, ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possano adottare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 3 impone che dall'attuazione di quanto previsto al capo III non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni sui primi due commi.

Sul comma 3 afferma che il presente comma reca una esplicita clausola di invarianza finanziaria riferita al capo III, chiarendo che i relativi adempimenti dovranno essere svolti dagli enti interessati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto della clausola d'invarianza finanziaria, fra l'altro riferita ad una serie di disposizioni effettivamente prive di profili di onerosità, si osserva che comunque il comma 3 non contiene affatto accenni all'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente, a differenza di quanto asserito dalla RT.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mar 2020

[Nota di lettura n. 129](#)

A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 130](#)

A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"

"

[Nota breve n. 14](#)

Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2020

"

[Nota di lettura n. 131](#)

Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (**Atto del Governo n. 148**)

"

[Nota di lettura n. 128](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (**Atto del Governo n. 147**)

"

[Nota di lettura n. 132](#)

A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Nota di lettura n. 133](#)

Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (**Atto del Governo n. 163**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)

Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)

"

[Nota di lettura n. 134](#)

A.S. 1757: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"

"

[Nota di lettura n. 135](#)

A.S. 1766: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari - **A.S. 1766** - D.L. 18/2020

Apr 2020

[Nota di lettura n. 137](#)

A.S. 1774: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"